

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 01/12/2004 n. 19386
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

La giurisprudenza è costante nell'ammettere lo jus poenitendi della stazione appaltante che, prima dell'aggiudicazione definitiva (ma, in taluni casi, anche dopo), riesamini la procedura e rilevi errori o vizi tali da pregiudicarne il buon esito (Cons. St., sez. V, 15 marzo 2004, n. 1266; 20 gennaio 2004, n. 156; 20 settembre 2001, n. 4966; sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671). Nel giudicare della legittimità dell'uso di tale potere discrezionale della stazione appaltante, il giudice deve operare un accorto bilanciamento tra gli opposti interessi in campo, da un lato l'interesse all'efficienza ed efficacia della procedura, dall'altro l'interesse (pubblico e privato) alla par condicio tra i concorrenti e alla imparzialità e trasparenza della procedura. Nell'operare questo attento bilanciamento è necessario valutare l'entità e l'evidenza del vizio riscontrato dall'amministrazione e posto a giustificazione dell'autotutela. Nel senso che solo vizi evidenti e seriamente pregiudizievoli per il buon esito della gara possono giustificare il (parziale) sacrificio del contrapposto interesse alla completezza e continuità formale della procedura: quanto più è manifesto e dannoso il vizio rilevato, tanto maggiore sarà, in altri termini, lo spazio di ripensamento riconosciuto all'amministrazione e minore il sospetto di favoritismi. Il rilievo di vizi di dubbia percepibilità e di incerta incidenza sfavorevole sugli effetti della gara non potrà, di converso, autorizzare l'autorità procedente a porre nel nulla l'affidamento delle imprese partecipanti e a vanificare gli sviluppi automatici della procedura selettiva.